



Comune di San Donà di Piave

Ordinanza n° 4 del 16/01/2025

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE "DOMENICHE ECOLOGICHE" IN DATA 19 GENNAIO 2025, 2 FEBBRAIO 2025, 23 MARZO 2025 E 6 APRILE 2025.

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

Premesso che :

- con Delibera di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 è stato approvato un piano di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea, anche al fine di evitare l'applicazione sanzionatoria della stessa;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 786 del 12/07/2024 è stata estesa la validità delle misure del divieto e limitazione elencate nell'Allegato B della DGR n. 238 del 02/03/2021 e integrate dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 1089 del 19/08/2021, nelle more della conclusione dell'iter di approvazione dell'aggiornamento del PRTRA adottato con DGR n. 480 del 2 maggio 2024;
- la Regione del Veneto con nota prot. n.309154 del 09/07/2021, ha inoltrato appositi chiarimenti alla Delibera di Giunta Regionale n.238 del 02/03/2021 specificando che la calendarizzazione delle "Domeniche Ecologiche" è demandata ai Comuni territorialmente competenti, che possono programmarla autonomamente in base anche ad eventi e/o manifestazioni locali programmate;

Dato atto che:

- in data 23/09/2024 si è svolta a livello regionale la riunione del CIS (Comitato di indirizzo e sorveglianza) che ha, tra l'altro, confermato le misure previste dalla DGR n. 238 del 02/03/2021;
- in data 24/09/2024 si è svolto un Tavolo Tecnico Zonale nel quale è stata illustrata una proposta di calendario per le "Domeniche Ecologiche", riportante date concordate con le categorie commerciali a livello metropolitano per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024, riservandosi di comunicare successivamente il calendario con le date individuate per i mesi da gennaio ad aprile 2025;
- con nota prot. 62007 del 09/12/2024 la città Metropolitana di Venezia ha trasmesso un calendario di massima per le domeniche ecologiche da attuare nel primo semestre dell'anno 2025;

Preso atto che:

- per la specificità dei territori e degli eventi negli stessi programmati le amministrazioni possono discostarsi dal calendario proposto;
- l'Amministrazione Comunale di San Donà di Piave ha ritenuto di aderire alle proposte per i mesi da gennaio ad aprile 2025 in quanto individuate in date condivise con le associazioni di categoria ed in relazione alle festività ed agli eventi programmati nel territorio cittadino;

Visti:

- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021, n. 1089 del 19/08/2021 e n. 786 del 12/07/2024;

- il verbale dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale del 24/09/2024 pervenuto dalla Città Metropolitana di Venezia ed acquisito al prot. n. 49009 del 26/09/2024;
- la nota prot. 62007 del 09/12/2024 pervenuta da Città Metropolitana di Venezia;
- l'esito dell'informativa di Giunta n. 512 del 13/01/2025;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada";
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;

ORDINA

Il blocco della circolazione dei veicoli a motore dalle ore 08.30 alle ore 18.30 nell'area ricompresa tra le vie Lungopiave Inferiore, Risorgimento, Piazza Rizzo, 28 aprile, Eraclea (tratto da via 28 aprile a via Battisti), Carbonera, Zanin, Zingales, Manzoni, Girardi, Verdi, Garibaldi, Sabbioni, Firenze, Lungopiave Superiore, meglio identificata nell'allegata planimetria, con istituzione del divieto di transito in occasione della **"Domenica ecologica"** nei giorni **19 gennaio 2025, 2 febbraio 2025, 23 marzo 2025 e 6 aprile 2025.**

Le vie perimetrali dell'area sottoposta a limitazioni e sopra indicate rimarranno sempre percorribili.

E' autorizzato altresì il transito veicolare sui seguenti tratti stradali:

- tratto di via Garibaldi compreso tra l'intersezione rotatoria con la via Dante Alighieri e l'intersezione con via Ungheria Libera
- tratto di via Ungheria Libera compreso tra le intersezioni con le vie Garibaldi e Verdi
- tratto della via Roma compreso tra intersezione con la via Firenze e le rampe di collegamento con la via Lungopiave Superiore
- rampe di collegamento tra la via Lungopiave Inferiore e la via Battisti
- via Battisti (tratto da via Eraclea a via Risorgimento)

E' consentita inoltre la circolazione delle seguenti categorie di veicoli in deroga al divieto sopra indicato:

1. veicoli alimentati a GPL o a gas metano, che utilizzino per la circolazione solo GPL o il gas metano;
2. veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico e termico);
3. autobus, taxi e veicoli in servizio di noleggio con conducente e senza conducente;
4. veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense o comunità;
5. veicoli adibiti a cerimonie nuziali - battesimi - comunioni - cresime e le cerimonie legate ai festeggiamenti dei 50/75 anni di matrimonio e cerimonie funebri (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio") compresi quelli dei partecipanti alle cerimonie stesse;
6. veicoli al servizio di portatori di handicap (muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503) - (veicoli di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse). Per il tragitto percorso senza la presenza a bordo dei soggetti sopraelencati, finalizzato alle esigenze di spostamento di quest'ultimi, è necessario il possesso di una dichiarazione rilasciata dalle scuole - uffici - ambulatori etc. riportante l'indirizzo - l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica - lavorativa - di terapie etc., ed ogni altro elemento utile all'individuazione della specifica destinazione funzionale del veicolo (da documentare con le modalità previste al "titolo autorizzatorio"). Il modulo è da esibire agli agenti di polizia stradale di cui all'art.12 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/92 "Nuovo codice della Strada";

7. veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;
8. veicoli adibiti a soccorso pubblico, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari, muniti di apposito contrassegno distintivo;
9. veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");
10. veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio") nonché i veicoli di imprese impegnate in interventi commissionati dal Comune di San Donà di Piave, appositamente autorizzati dal Responsabile dell'Amministrazione Comunale in capo al quale fa riferimento l'intervento. Il funzionario dell'Amministrazione dovrà adeguatamente ed in maniera esaustiva motivare il transito di detti veicoli indicandone la targa, in occasione del blocco del traffico;
11. veicoli di servizio e veicoli adibiti a compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo Diplomatico aventi targa di immatricolazione CD, del Corpo Consolare aventi targa di immatricolazione CC, veicoli del personale di polizia per raggiungere la sede di lavoro, previa esibizione della tessera di riconoscimento.
12. veicoli di proprietà o in uso ad imprese esercenti servizi pubblici essenziali o concessionarie di pubblico servizio;
13. veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza per servizi di istituto;
14. autocarri adibiti alla rimozione forzata dei veicoli ed al soccorso stradale;
15. autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;
16. veicoli del personale impiegato in servizio di reperibilità (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio"), veicoli di lavoratori in turno, in ciclo continuo o doppio turno, limitatamente ai percorsi casa-lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro e del lavoratore attestante il servizio prestato (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");
17. veicoli utilizzati dai direttori di gara, dagli atleti e dai dirigenti impegnati nelle attività sportive inserite nei calendari delle Federazioni sportive;
18. veicoli dei soggetti incaricati dal Comune per l'organizzazione di iniziative programmate e debitamente autorizzate nonché veicoli utilizzati da persone coinvolte in manifestazioni programmate con fini umanitario-sociali (ad esempio donazione del sangue, esercitazioni/ dimostrazioni della Protezione Civile e manifestazioni sportive programmate dall'Amministrazione Comunale, etc. etc.) da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio";
19. mezzi di Veritas S.p.A. - mezzi adibiti per conto di Veritas S.p.A. alla raccolta differenziata del vetro - delle lattine e della carta;
20. autobus in servizio pubblico di linea;
21. veicoli a motore, compresi gli autobus turistici, degli ospiti di alberghi/hotel od altre attività ricettive interne all'area interdetta, muniti di copia della prenotazione o della ricevuta alberghiera (da esibire in caso di controllo), limitatamente al percorso di andata e ritorno tra l'attività ricettiva e i confini dell'area interessata dalle limitazioni al transito.
22. veicoli degli utenti diretti alla farmacia di turno nel caso l'esercizio ricada all'interno dell'area soggetta a limitazioni (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio")
23. veicoli dei sacerdoti e dei ministri di culto di qualsiasi confessione per gli adempimenti del proprio ministero

Le categorie previste dai precedenti punti 5,6,9,10,16,18 e 22 devono munirsi di autocertificazione redatta ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445.

DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza nelle forme di legge, all'Albo Pretorio del Comune di San Donà di Piave; ne verrà altresì inviata copia:

- alla Regione del Veneto;
- alla Città Metropolitana di Venezia;
- alla Prefettura di Venezia;
- alla Questura di Venezia;
- alla Sezione Polizia Stradale di San Donà di Piave
- al Comando Carabinieri di San Donà di Piave
- al Comando Vigili del Fuoco di San Donà di Piave
- alla Compagnia Guardia di Finanza di San Donà di Piave
- alla Direzione Sanitaria dell'AULSS4 – Veneto Orientale-
all'ATVO
- al 4° e 5° Settore del Comune di San Donà di Piave;

La presente Ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, ha validità immediata ed esecutività nei giorni domenica 19 gennaio 2025, 2 febbraio 2025, 23 marzo 2025 e 6 aprile 2025.

Le disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno rese esecutive con l'applicazione dei prescritti segnali.

La presente ordinanza verrà notificata, a mezzo protocollo informatico, al Dirigente Settore Lavori Pubblici e al Responsabile Servizio Rete Stradale per l'esecuzione.

Il settore LL.PP. servizio viabilità e il Comando P.L. provvederanno per quanto di rispettiva competenza, nei tempi compatibili con la programmazione dell'attività dei settori.

Sono abrogate le disposizioni emanate con precedenti ordinanze che vengano a trovarsi in contrasto con la presente.

Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e gli altri organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento. A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Veneto entro sessanta giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni; tali termini decorrono dalla data di pubblicazione all'albo pretorio online della presente ordinanza.

IL COMANDANTE
Paolo Carestiato
(atto sottoscritto digitalmente)

Comando P.L